



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO 11 luglio 2025, n.2**

**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 NOVEMBRE 2024, N. 212 <sup>1</sup>**

## **Art. 1**

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) «Elenco»: l'elenco degli Avvocati certificatori del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- b) «Decreto interministeriale»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia 12 novembre 2024, n. 212, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»;
- c) «Protocollo di intesa»: il protocollo di intesa tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate, sottoscritto l'11 aprile 2025 in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia 12 novembre 2024, n. 212, al fine di individuare, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 2 del citato articolo 2;
- d) «CNF»: il Consiglio Nazionale Forense;
- e) «Responsabile del procedimento»: il Responsabile del Procedimento è il funzionario a capo dell'unità organizzativa "Ufficio Albi ed elenchi" del CNF, ovvero la persona da lui delegata.

---

<sup>1</sup> Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa dell'11 luglio 2025; pubblicato nel sito istituzionale in data 28 luglio 2025, in vigore dal 12 agosto 2025.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Art. 2**

### *Tenuta e aggiornamento dell'Elenco*

1. L'Elenco è istituito presso il CNF, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il CNF, in relazione alla disciplina di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, svolge i compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto interministeriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. Il Responsabile del procedimento cura il continuo aggiornamento dei dati in conformità alle previsioni del presente regolamento.

## **Art. 3**

### *Modalità di tenuta dell'Elenco*

1. L'Elenco è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
2. Ai sensi del paragrafo 7 del Protocollo di intesa, l'Elenco è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'entrate in sezione distinta rispetto all'analogo elenco tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per i dottori commercialisti.
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'Elenco.

## **Art. 4**

### *Iscrizione nell'Elenco*

1. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale. Il CNF approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
2. Il professionista che richiede l'iscrizione nell'Elenco inoltra al CNF la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:
  - a) l'indicazione delle generalità, del codice fiscale, del COA di appartenenza e della data di iscrizione all'albo avvocati;
  - b) l'attestazione del requisito di professionalità di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- c) le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
  - d) le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
  - e) le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
  - f) la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
  - g) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell'iscrizione e del recapito telefonico.
3. La documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all'originale delle copie allegate.
  4. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNF, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [certificatori@pec.cnf.it](mailto:certificatori@pec.cnf.it).
  5. Il CNF verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La falsità delle dichiarazioni rese comporta responsabilità disciplinare.
  6. Le verifiche di cui al comma 5 sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all'articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione

## Art. 5

### *Commissione paritetica di valutazione*

1. La Commissione paritetica di valutazione è costituita d'intesa tra il CNF, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Agenzia delle Entrate.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. La Commissione è formata da nove componenti nominati, per un terzo ciascuno, dal CNF, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Agenzia delle Entrate ed è presieduta ad anni alterni da un componente di designazione del CNF e da un componente di designazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
3. La Commissione è tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco che sono stati dichiarati dal professionista nella domanda di iscrizione.
4. La Commissione si riunisce, anche con strumenti di audio-video conferenza che garantiscano la piena interazione, almeno una volta al mese ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e la presenza di almeno un componente di designazione di ciascun ente partecipante. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il componente della Commissione, presente alla riunione, più anziano di età.
5. Il CNF, ricevuta la domanda di iscrizione la invia senza indugio alla Commissione paritetica di valutazione per le conseguenti determinazioni da adottarsi nella prima riunione della Commissione successiva al decorso di almeno dieci giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione.
6. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione o di chi ne fa le veci.
7. Se la Commissione, all'esito delle attività istruttorie, ritiene non sussistenti i requisiti per l'iscrizione lo comunica senza indugio al CNF, il quale trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), una comunicazione contenente la sintetica illustrazione delle ragioni del mancato riconoscimento di detti requisiti, da intendersi quali motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali osservazioni da presentarsi con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione.
8. La mancata presentazione delle osservazioni entro il termine di cui al comma 7 comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell'Elenco.
9. Il CNF, ricevute le osservazioni di cui al comma 7, le invia senza indugio alla Commissione paritetica di valutazione per le conseguenti determinazioni da adottarsi, con la maggioranza di cui al comma 6, nella prima riunione utile della Commissione stessa.
10. La Commissione comunica senza indugio le proprie determinazioni, comunque non vincolanti, di cui ai commi 5 e 9 al CNF.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Art 6

### *I percorsi di formazione e le esenzioni*

1. I termini e le modalità di individuazione dei titoli e delle competenze professionali per la valutazione dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2 del Decreto interministeriale sono individuati dal Protocollo di intesa.
2. Fatta salva la presenza di cause di esonero totale o parziale previste dal Protocollo di intesa, l'iscrizione all'Elenco presuppone la partecipazione a percorsi formativi, suddivisi in tre moduli e di durata complessiva di almeno ottanta ore, aventi ad oggetto le seguenti materie:
  - a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, (per una durata pari ad almeno la metà del corso);
  - b) principi contabili;
  - c) diritto tributario.
3. La conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione è attestato dal CNF.
4. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dal CNF di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.

## Art. 7

### *Procedimento per l'iscrizione*

1. Sulla domanda di iscrizione, previa istruttoria del Responsabile del procedimento, provvede il CNF.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 5, comma 7, entro centoventi giorni; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l'invio della documentazione integrativa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l'iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell'Elenco.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale, il CNF, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), considerate l'entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie può, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'Elenco o ammetterla con prescrizioni, attraverso la procedura di cui al



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

comma 4. Qualora le fattispecie descritte all'articolo 4, comma 2, lettera d), emergano successivamente all'iscrizione, il CNF procede al riesame dell'iscrizione nell'Elenco.

4. Il CNF, entro i termini di cui al comma 2, comunica al richiedente il provvedimento di iscrizione nell'Elenco. Il CNF, prima di comunicare il provvedimento di diniego di cui al comma 3, invia al richiedente una comunicazione contenente la sintetica illustrazione delle ragioni del diniego, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per le eventuali osservazioni. La mancata presentazione delle osservazioni entro il termine di cui al periodo precedente, comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell'Elenco. Il CNF, ricevute le osservazioni, adotta, previo parere della Commissione paritetica di valutazione di cui all'articolo 5, entro i termini di cui al comma 2, il provvedimento di iscrizione, eventualmente con prescrizioni, nell'Elenco o il provvedimento di diniego, motivando succintamente, e lo comunica tempestivamente al richiedente.
5. Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNF:
  - a) il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale
  - b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
  - c) la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall'Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
6. Le richieste di cui al comma 2 e le comunicazioni di cui al comma 4 sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g); le comunicazioni di cui al comma 5 sono effettuate con le stesse modalità previste dall'articolo 4, comma 4, per la presentazione della domanda di iscrizione.

## Art. 8

### *Sospensione e cancellazione*

1. Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle entrate al CNF che il professionista abilitato ha reso un'infedele certificazione, il CNF procede con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del professionista nell'Elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'Elenco.
2. Il provvedimento motivato di cancellazione, disposto previo parere della Commissione paritetica di valutazione di cui all'articolo 5, o il provvedimento motivato di sospensione temporanea di cui al comma 1 deve essere comunicato senza indugio al professionista,



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), e al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente, per l'avvio del procedimento disciplinare.

3. Il CNF, previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento dell'insussistenza o del venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco previsti dal Decreto interministeriale, procede, previo parere della Commissione paritetica di valutazione di cui all'articolo 5, alla cancellazione del professionista dall'Elenco, con provvedimento motivato che deve essere comunicato tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).
4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il CNF comunica, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), i motivi che comportano l'adozione del provvedimento e assegna al professionista un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni.
5. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'Elenco. Sulla domanda di cancellazione provvede il CNF con provvedimento adottato ai sensi del comma 3.

## **Art 9**

### *Entrata in vigore*

1. Tutti i termini previsti nel presente regolamento sono sospesi dal primo al trentuno di agosto.
2. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel sito web istituzionale del CNF.